CONVENZIONE

(Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152)

TRA

Il **Comune di Palazzo San Gervasio** (di seguito solo "**Comune**"), con sede in **Palazzo San Gervasio** (PZ), Via Roma 34, CAP 85026, codice fiscale 95000410761 P.IVA 01141760767, indirizzo PEC: comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it , rappresentato dalla [redacted] , che interviene nel presente atto ed agisce nella sua qualità di Responsabile Settore Amministrativo;

E

l'**Istituto Nazionale di Assistenza Sociale** (di seguito solo "**Inas Cisl"**), con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 83/D, CAP 00198, C.F. 07117601000, PEC inas.nazionale@pec.inas.it, rappresentato, ai fini del presente atto, dal Presidente - Legale Rappresentante Davide Guarini [redacted]

PREMESSO CHE

- il Comune è titolare delle funzioni in materia di gestione del personale nonché di tutti gli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali in qualità di datore di lavoro;
- l'INPS ha innovato le modalità di comunicazione telematica con gli enti locali, introducendo l'utilizzo della piattaforma "Nuova PassWeb" e Scad;
- la sistemazione di posizioni contributive con la nuova modalità, si presenta particolarmente complessa e comporta costi sempre maggiori, rendendo necessaria la collaborazione dell'Inas Cisl, anche al fine di accelerare i tempi di istruzione e definizione delle pratiche;
- Inas Cisl, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 152/2001, è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;
- gli Istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001 n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c) della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, possono svolgere Attività diverse, senza scopo di lucro, in Italia e all'Estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della citata legge n. 152/2001;
- gli Istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) della Legge 30 marzo 2001, n. 152 possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di previdenza e assistenza

sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;

- Inas Cisl offre adeguate garanzie di affidabilità e professionalità del personale impiegato;
- le attività di cui alla presente Convenzione rientrano tra le "Attività diverse" di cui all'art. 10 della Legge n. 152/2001 e sono svolte per conto del Comune;
- Inas Cisl ed il Comune hanno preventivamente valutato la tipologia e le caratteristiche delle attività da espletare, anche al fine di garantire un livello qualitativo adeguato;
- le spese sostenute da Inas Cisl per le attività di cui all'art. 2 saranno rimborsate esclusivamente secondo quando stabilito dall'art. 4 della presente convenzione. Resta, pertanto, inteso che le stesse non concorrono al finanziamento di cui all'art. 13 della legge n. 152/01.

PRESO ATTO

che il Comune ha richiesto la disponibilità alla sottoscrizione di apposita convenzione per la sistemazione previdenziale, e definizione di pratiche pensionistiche del personale dipendente;
Tutto quanto sopra premesso, il **Comune** e **Inas Cisl** convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della convenzione

1. Il Comune, con la presente Convenzione, conferisce a Inas Cisl l'incarico di svolgere in favore dei dipendenti comunali, le attività di:
2. Supporto all'uso dell'applicativo PassWeb e Scad per l'espletamento dell'attività di collocamento a riposo dei dipendenti Comunali, mediante l'accesso telematico alla banca dati Inps, come specificato in dettaglio nell'*Allegato 1*.
3. Il Comune, nel periodo di validità della presente convenzione, potrà formalizzare, attraverso specifica richiesta tramite PEC all'indirizzo inas.nazionale@pec.inas.it, le ulteriori attività che

intende conferire a Inas Cisl.

4. Le attività saranno svolte in modalità remota.

Art. 3

Modalità di svolgimento dell'attività

Inas Cisl espleterà le attività di cui all'art. 2 in modalità remota.

Il patronato Inas Cisl espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente, improntando il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento. Inas Cisl è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti dal Comune sulle attività svolte.

La Convenzione e il suo contenuto, così come i documenti, i dati e le informazioni ricevuti ed acquisiti ai fini dell'esecuzione della stessa Convenzione non potranno essere usati dalle Parti, né da terzi per fini diversi da quelli in essa rappresentati, né comunicati o trasmessi, in qualsivoglia forma, a terzi, eccezione fatta per gli obblighi legali.

Art.4

Rimborso Spese

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno fornite da Inas Cisl senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 10, comma 1 legge n. 152/2001. L'attività di cui all'art. 2 è fornita dal patronato Inas Cisl senza scopo di lucro.

Il Comune corrisponderà a Inas Cisl semestralmente, in base attività effettivamente richiesta e lavorata, a titolo di rimborso spese di cui all'art. 2, comma 1, la somma dovuta secondo i parametri prefissati nell'*Allegato 1*, entro 30 giorni dalla ricezione della nota di debito.

Ogni ulteriore attività assegnata a Inas Cisl, così come previsto dall'art. 2, comma 2, verrà rimborsata, in un'unica soluzione, a completamento dell'attività, entro 30 giorni dalla ricezione della nota di debito.

Art. 5

Durata della convenzione

La presente Convenzione avrà la durata di tre (3) anni a decorrere dal01/10/2026.

Art.6

Responsabilità

Inas Cisl è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

Art. 7

Recesso unilaterale

Entrambe le parti si riservano di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione.
In caso di recesso di una delle parti, lo stesso deve essere comunicato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi.

Art. 8

Divieto di sub-affidamento e cessione della convenzione

È vietato il sub-affidamento e/o la cessione a terzi, comunque denominati, della presente convenzione.

Art.9

Trattamento dei dati personali

Con riferimento al trattamento di dati personali il Comune in qualità di Titolare del trattamento, anche attraverso designazione indiretta effettuata da altro responsabile del trattamento iniziale a ciò espressamente autorizzato dal Titolare, individua Inas Cisl, quale responsabile esterno di tale trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, indicato come GDPR), che, sin da ora, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di accettare la designazione quale responsabile esterno del trattamento e conferma dì possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Inas Cisl opererà quale responsabile del predetto trattamento di dati personali, effettuato secondo le modalità e attraverso gli strumenti elettronici forniti e gestiti dal Titolare nei termini di cui alla presente Convenzione ed in virtù del preventivo consenso rilasciato dall'interessato al Titolare del trattamento stesso, in piena collaborazione con il responsabile iniziale designato dal Titolare.

Il Responsabile si impegna ad osservare e a far osservare ai propri operatori i compiti e le istruzioni del Titolare e del responsabile iniziale.

Il Titolare e il responsabile iniziale vigileranno, ove lo ritengano, anche tramite verifiche periodiche o richieste, sulla puntuale osservanza da parte del responsabile esterno delle disposizioni di cui al GDPR, dei compiti assegnati quale responsabile.

Inas Cisl sarà responsabile per ogni danno/disfunzione o perdita relativa ai dati personali e per ogni conseguenza collegabile (abbia essa un prosieguo giudiziale o stragiudiziale) laddove l'evento sia addebitabile a comportamento omissivo o commissivo dell'Istituto o dei suoi operatori, salvo il caso fortuito. In tutti gli altri casi, saranno da considerarsi responsabili il Titolare del trattamento e il responsabile iniziale, in solido o quota a parte, per ogni effetto e conseguenza di legge. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia all'atto di designazione a responsabile esterno del trattamento.

Art.10

Pubblicazione della convenzione

Inas Cisl pubblica la convenzione nel proprio sito internet, secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione, e ne trasmette copia, entro trenta giorni dalla data di stipula, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Art. 11

Foro competente

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra Inas Cisl e il Comune nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

Art. 12

Registrazione

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Allegati: 1) *Elenco delle attività soggette a rimborso ed analisi dei costi (art. 2, comma 1);*

Letto, confermato, sottoscritto.

Palazzo San Gervasio, 09/09/2026

per il Comune di Palazzo San Gervasio	*per Inas Cisl*
La Responsabile Settore Amministrativo	*Il Presidente*
Dott.ssa Margharet Ciola	*Davide Guarini*

ID Margaret Ciola
11/09/2026 15:35:26 UTC+0200

[Visto Sede Nazionale Inas: 02626]

Firmato digitalmente da
Davide Guarini
Data e ora della firma:
23/09/2026 10:49:45